



# Sì al riconoscimento, gli **osteopati** diventano professionisti sanitari

## Via libera in Cdm

Definiti il profilo di attività,  
gli ambiti di competenza  
e il contesto operativo

### Annarita D'Ambrosio

Di giornata storica ha parlato Paola **Sciomachen**, presidente del **Roi** – il Registro degli osteopati d'Italia. È stato il ministro Roberto Speranza con un post su Facebook ad annunciare ieri il completamento in consiglio dei ministri del percorso del Governo per istituire la professione sanitaria dell'**osteopata**: circa 12mila i professionisti attualmente operanti in Italia, quasi 10 milioni i cittadini che a loro si rivolgono per alleviare malanni, molti dei quali esponenzialmente cresciuti in tempi di pandemia e smart working, pensiamo ad esempio al mal di schiena.

Storia lunga quella del riconoscimento come professione sanitaria a pieno titolo dell'attività di **osteopati** e chiropratici, già previsto dalla legge 3/2018 (legge Lorenzin), a cui non seguirono però i provvedimenti attuativi. L'**osteopatia** è una delle cosiddette «medicines complementari», riconosciute dall'Unione europea con le linee guida emanate nel 2010. La figura dell'**osteopata** è già riconosciuta come professione sanitaria in 10 Paesi nel mondo, a cui si aggiunge ora anche l'Italia.

Il Consiglio dei ministri ieri ha in sostanza recepito, in base all'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito il 5 novembre 2020, rettificato in data 23 novembre 2020.

Nei sei articoli dell'intesa innanzitutto si individua il profilo dell'**osteopata** (articolo 1): il professionista, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, trattamenti di cura di «disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico».

L'articolo 2 dell'accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2020 delimita l'attività dell'**osteopata** «all'osservazione, palpazione percettiva e test osteopatici ai fini della pianificazione di un trattamento», chiarendo che la sua attività si svolge (articolo 3), in regime di dipendenza o libero-professionale, «nelle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze».

Riguarda i criteri di valutazione dell'esperienza professionale il successivo articolo 4, mentre il quinto precisa che «l'intesa non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e il sesto demanda a un Dpr di prossima emanazione l'adozione effettiva del provvedimento.